



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e
procedure per l'accreditamento

Tipologia di servizio residenziale per i minori:

Gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria
(ex legge regionale 21/96)

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 15 marzo 2010

Si assegna il numero 4 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2010

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 10 SS del 31 marzo 2010



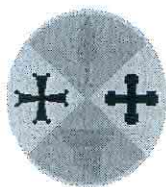
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe BIANCO

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento:





REGIONE CALABRIA

**REGOLAMENTO ATTUATIVO
REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E
PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO**

Tipologia di servizio residenziale per minori:

**GRUPPI APPARTAMENTO PER MINORI
SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
(ex legge regionale 21/96).**

ALLEGATO A

MARZO 2010

INDICE

1 Premessa.....	2
2 Denominazione.....	2
3 Tipologia	2
4 Definizione.....	2
5 Finalità.....	2
6 Utenza.....	3
7 Modalità di Accesso	3
8 Autorizzazione all'esercizio: requisiti minimi e specifici	4
8.1 Requisiti strutturali	4
<i>Ubicazione</i>	4
<i>Articolazione di ambienti e spazi</i>	4
<i>Capacità ricettiva</i>	5
8.2 Requisiti impiantistici.....	5
8.3 Requisiti organizzativi.....	5
<i>Apertura</i>	5
<i>Programma delle azioni e degli interventi</i>	5
<i>Personale impegnato e funzioni</i>	5
<i>Regolamento interno e carta dei servizi</i>	6
<i>Programma delle azioni e degli interventi</i>	7
8.4 Requisiti soggettivi.....	7
9 Autorizzazione, accreditamento ed adeguamento delle strutture già esistenti.....	8
10 Vigilanza	8
11 Risorse Finanziarie.....	8
12 Disposizioni Finali	8

1 Premessa

Il presente documento definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l'autorizzazione all'esercizio e le procedure per l'accreditamento dei Gruppi Appartamento.

Tali standard nascono dall'esperienza maturata in questi anni in Calabria conseguentemente all'approvazione della Legge Regionale n° 21/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

A seguito di tale esperienza, grazie alla verifica sul campo degli standard ipotizzati e all'analisi dei relativi risultati da parte di tavoli tecnici istituiti a livello regionale con partecipazione di operatori pubblici e privati, coordinati dal Settore Politiche Sociali della Regione Calabria, si è addivenuti alla definizione dei presenti standard.

I requisiti sono stati distinti in: strutturali, organizzativi e funzionali, soggettivi.

2 Denominazione

Gruppi Appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96).

3 Tipologia

Forma comunitaria di accoglienza familiare di tipo residenziale, con dimensioni e caratteristiche funzionali ed organizzative di tipo familiare.

4 Definizione

Il Gruppo Appartamento è caratterizzato ed organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, devianti, caratteriali, con carenze educative genitoriali ecc.) che abbisognino di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi.

5 Finalità

Il Gruppo Appartamento ha tra le proprie finalità:

- garantire ai minori un contesto di vita caratterizzato da modelli relazionali riconducibili a quelli della famiglia;
- agevolare nel minore relazioni affettive, organizzative, educative e relazionali anche con l'ambiente esterno,
- consentire al minore un'evoluzione completa e positiva della personalità;
- predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che al livello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.

In particolare deve porsi l'obiettivo di favorire nei giovani:

- equilibrati rapporti con la famiglia d'origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro reinserimento;
- un equilibrato sviluppo psico-fisico, affettivo, relazionale e sociale;
- l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalle leggi vigenti, sostenendo anche il perfezionamento di quelle professionalità che già eventualmente posseggono;
- il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forme produttive a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con

- aziende e datori di lavoro;
- percorsi educativi che li aiutino a perseguire progetti di vita basati su decisionalità responsabile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle figure adulte.

6 Utenza

Possono essere ospitati nelle strutture:

- minori in difficoltà, destinatari di provvedimenti civili ed amministrativi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori);
- minori dell'area penale sottoposti alla misura della Messa alla Prova (MAP) ex art. 28 del D.P.R. 448/88 nel cui progetto di intervento sia prevista la collocazione presso una comunità rieducativa e che al momento dell'inserimento non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, per un massimo di 1 minore a Gruppo Appartamento, purchè vi sia disponibilità di posto.

7 Modalità di Accesso

L'ammissione dei minori nel Gruppo Appartamento può essere disposta:

- dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze civili, amministrative e penali (relativamente all'art. 28 del D.P.R. 448/88);
- dal Giudice Tutelare;
- dalla Pubblica Autorità con provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori).

I soggetti preposti all'inserimento del minore nel Gruppo Appartamento – in possesso della necessaria documentazione che dispone il collocamento in struttura, devono contattare direttamente i Gruppi Appartamento, inviando apposita richiesta scritta in merito alla disponibilità ricettiva e allegando:

1. Provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare o del CGM, che ha disposto l'inserimento del minore in adeguata struttura comunitaria oppure ordinanza del Sindaco (a cura dell'Ente inviante) o verbale di affidamento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (nel caso di inserimento di urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c.);
2. Relazione sociale che ha determinato il provvedimento (a cura dell'operatore incaricato dell'Ente inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c. In quest'ultimo caso, se non immediatamente disponibile, tale relazione verrà inviata successivamente a cura del Servizio Sociale che avrà in carico il minore.

Tale documentazione consentirà agli operatori sociali e agli operatori del G.A. di valutare insieme se sussistono le condizioni per l'inserimento del minore in quel Gruppo.

Contestualmente o successivamente all'inserimento, in caso di inserimento d'urgenza, l'Ente inviante dovrà inviare al Gruppo Appartamento la determina (o altro provvedimento amministrativo) di affidamento del minore al Gruppo Appartamento a cura del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui l'ente inviante sia il Servizio Sociale dell'ASP o altro Ente diverso dal Comune di Residenza, tale Ente dovrà provvedere a comunicare al Comune di residenza del minore l'inserimento effettuato, fornendo tutti i dati necessari per la stesura della determina.

Al momento dell'inserimento, il Responsabile del Gruppo Appartamento provvederà a predisporre il Fascicolo personale del minore che dovrà contenere tutta la documentazione, così come indicato nella convenzione. Tale Fascicolo dovrà essere presentato in copia alla Regione, in sede di rendicontazione annuale e va aggiornato annualmente.

All'ingresso del minore nella struttura viene compilata la scheda sociale di accoglienza e si provvederà ad avviare tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento di funzionamento della struttura.

Espletata la fase di osservazione, entro i trenta giorni successivi all'accoglienza, verrà redatto il progetto educativo individualizzato (P.E.I.) nel quale dovranno essere specificati: gli obiettivi, i contenuti, le modalità di intervento e il piano delle verifiche contenente i tempi, i modi e gli indicatori che l'equipe ha definito.

Le dimissioni del minore, valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo individualizzato (P.E.I.), o l'impossibilità oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate congiuntamente tra gli operatori dell'Ente Gestore, gli operatori del servizio sociale titolare, e l'Autorità Giudiziaria minorile che le deve formalizzare.

Le avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive) comunicate agli Enti Coinvolti (Tribunale, Comune che ha emesso la determina, Servizi Sociali Territoriali titolari del Caso).

8 Autorizzazione all'esercizio: requisiti minimi e specifici

8.1 Requisiti strutturali

I requisiti strutturali per il Gruppo Appartamento sono quelli previsti per gli alloggi destinati alla civile abitazione.

- un numero di camere da letto, soggiorno, cucina e servizi sufficienti per garantire l'ospitalità ad un numero massimo di sette minori;
- impianti igienici e di riscaldamento;

Ubicazione

Il Gruppo Appartamento deve essere allocato:

- nel centro abitato o in zone di facile accesso mediante ricorso ai mezzi di trasporto pubblico;
- in zone ben collegate con le sedi scolastiche ed servizi essenziali (servizi sociali, sanitari);
- in zone ben collegate con i servizi generali (cinema, luoghi di aggregazione, centri sportivi, luoghi di culto ecc.).

Articolazione di ambienti e spazi

Nel Gruppo Appartamento gli spazi devono risultare adeguati al numero dei minori ospitati ed articolati in base alle attività funzionali relative alla normale convivenza, anche e soprattutto in considerazione delle caratteristiche dei minori stessi.

Nell'articolazione e nell'organizzazione degli spazi deve essere seguito il criterio di assicurare ai minori un'ospitalità di tipo familiare e di rispondere, nel contempo, alle necessità (ludiche, di studio, di privacy) dei minori ospiti.

In particolare:

- devono consentire spazi e momenti individuali e di privacy;
- devono consentire attività comuni;
- devono essere presenti arredi, attrezzature ed ausili idonei alla tipologia ed al numero degli utenti.

Deve essere prevista una zona pranzo; una zona soggiorno; una zona cucina e dispensa.

Le camere da letto devono avere una capienza di 2/3 posti letto.

La struttura deve disporre di una cucina attrezzata per la preparazione dei pasti. Al fine di fornire al minore un contesto di vita relazionale di tipo familiare, la cucina deve essere aperta anche alla partecipazione dei ragazzi e non deve quindi dotarsi del sistema di controllo HACCP. Tuttavia, per garantire la salute dei minori ospiti, la struttura deve dotarsi di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza alimentare.

I servizi igienici, rispondenti agli standard di civile abitazione, devono essere in numero adeguato alle esigenze degli ospiti presenti e nel numero minimo di 1 servizio igienico ogni 4 minori.

Capacità ricettiva

Massimo 7 minori prevalentemente dai 12 ai 18 anni. Restano in vigore eventuali autorizzazioni al funzionamento già emesse per un numero inferiore di utenti.

8.2 Requisiti impiantistici

Gli impianti devono essere muniti di certificazione di esecuzione lavori a regola d'arte come previsto dalle normative vigenti per l'ottenimento del certificato di agibilità per gli alloggi di civile abitazione.

La struttura, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve attenersi a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fermo restando che trattasi di civile abitazione.

8.3 Requisiti organizzativi

Apertura

Il servizio è erogato 24 ore su 24.

Programma delle azioni e degli interventi

Il servizio deve dotarsi di:

- registro degli ospiti in cui vengono individuati i nominativi dei minori che dovrà essere sistematicamente aggiornato;
- programma generale delle attività.
- PEI progetto educativo individualizzato. Tale Progetto deve contenere le metodologie e gli obiettivi di carattere educativo e formativo finalizzati all'acquisizione di uno stato di maggiore maturità del minore e di una maggiore responsabilizzazione in un progetto di vita che coinvolga il nucleo familiare d'origine ove possibile, in una prospettiva che vede il ritorno del minore nello stesso. Deve inoltre prevedere, la modalità e frequenza dei rapporti con la famiglia di origine, eventuali prescrizioni dell'Autorità giudiziaria, l'esecuzione di eventuali terapie mediche e psicologiche prescritte per il minore dai servizi socio-sanitari.

Personale impegnato e funzioni

Coordinatore responsabile della struttura

Deve essere garantita la funzione di coordinamento delle attività del servizio.

Il Coordinatore responsabile preposto alla struttura, individuato tra il personale previsto in pianta organica, oltre alle funzioni previste dal proprio ruolo, avrà anche il compito di:

- tenere rapporti con gli Enti invianti;
- coordinare l'attività degli operatori impegnati nella struttura;
- collaborare alla formulazione e realizzazione di progetti di formazione e aggiornamento del personale;
- trasmettere semestralmente al Giudice Tutelare ove ha sede la struttura, l'elenco di tutti i minori ospitati ai sensi dell'art. 9, legge n°184/83;
- promuovere e valutare la Qualità del servizio;
- monitorare e documentare le esperienze;
- assicurare la regolare tenuta del registro delle presenze e il corretto aggiornamento della cartella personale e sanitaria del minore;

- raccordare tra loro i servizi educativi, sociali e sanitari;
- collaborare con le famiglie di origine, ove possibile, e con la comunità locale, anche al fine di promuovere percorsi di integrazione con il territorio;
- comunicare ammissioni e dimissioni.

Personale

In ogni Gruppo Appartamento è utilizzato il seguente personale in organico:

a) n° 5 educatori a tempo pieno in possesso dello specifico titolo di studio e precisamente:

- titolo di educatore di comunità, per gli operatori che hanno frequentato e superato l'esame finale del corso di perfezionamento per "Educatori di comunità per strutture educative residenziali per minori a rischio" organizzato dalla Regione Calabria – Dipartimento Obiettivi Strategici – e attuato dalla Università della Calabria – Dipartimento di Scienze dell'Educazione – tenutosi ad Arcavacata di Rende nell'anno 2004;
- Laurea triennale classe 18 ora denominata L 19 o Laurea Triennale per Educatore o Laurea in Scienze dell'Educazione o Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione;
- Corso post diploma (almeno triennale) di educatore professionale, di comunità ecc. legalmente riconosciuto.

Gli educatori attualmente presenti nella pianta organica dei Gruppi Appartamento già convenzionati con una differente articolazione del rapporto di lavoro (part-time), che è stata determinata da documentate esigenze organizzative della Struttura, sono idonei a permanere nella pianta organica purchè con la medesima qualifica e senza che ciò comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria.

- b) n° 1 unità in possesso della Laurea in Scienze dei Servizi Sociali, a tempo pieno; il personale già dipendente del Gruppo Appartamento con la qualifica di assistente sociale o pedagogo o psicologo o altra figura con titolo equipollente nel settore socio-assistenziale, è idoneo a permanere nella pianta organica con la medesima qualifica.
- c) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alla cucina ed alla pulizia della stessa e della sala pranzo. Solo per il personale già in servizio prima del 31/12/2005, resta in atto il rapporto di lavoro a tempo pieno nelle modalità previste nella convenzione in vigore a quella data;
- d) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alle pulizie, lavanderia, stireria e guardaroba;

Possono essere impiegati volontari mediante apposite convenzioni con organizzazioni regolarmente riconosciute ai sensi delle vigenti normative, e/o addetti al servizio civile volontario. Gli stessi devono essere provvisti di adeguata formazione e devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di particolari necessità, il Gruppo Appartamento può avvalersi del supporto di professionisti del campo psicologico, neuropsichiatrico-infantile, pedagogico, e dei servizi socio-sanitari garantiti dalle strutture del sistema sanitario nazionale o dalle strutture convenzionate.

Regolamento interno e carta dei servizi

Deve essere adottato un regolamento interno della struttura

Devono essere pianificate le procedure per la pulizia quotidiana degli ambienti e delle attrezzature presenti nel Gruppo Appartamento.

Nell'ambito dei servizi erogati, l'equipe operatori deve definire obiettivi e strategie gestionali di carattere generale che interessano l'attività complessivamente svolta e garantire la definizione degli obiettivi specifici per ogni singolo intervento.

In tutte le fasi di erogazione del servizio devono essere messe in atto azioni finalizzate ad attuare l'integrazione con altri servizi socio-sanitari e sociali del territorio.

Deve inoltre essere attivato un rapporto di collaborazione specifico con la ASP che permetta di usufruire di risorse specialistiche.

In tutte le fasi di erogazione del servizio, l'organizzazione del Gruppo Appartamento deve contribuire alla realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo di risorse del territorio quali i centri di aggregazione, cinema, laboratori teatrali, associazioni di volontariato ecc.

I dati dei minori e del personale devono essere trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Dovrà essere predisposto un fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto educativo individualizzato (P.E.I.), eventuali osservazioni degli educatori e dell'equipe e informazioni sanitarie. Tale documentazione dovrà essere aggiornata a cura degli operatori.

Presso la struttura dovranno essere conservati e adeguatamente aggiornati:

a - l'elenco aggiornato del personale con le relative mansioni e responsabilità;

b - I registri delle presenze per il personale e per i minori. Per questi ultimi saranno annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza, ecc.).

Il Gruppo Appartamento deve adottare obbligatoriamente la Carta dei Servizi, secondo quanto contenuto all'art. 13 della L. n°328/2000.

Programma delle azioni e degli interventi

Devono essere definiti i tempi in cui verificare l'andamento del progetto individuale. Tale verifica deve coinvolgere tutti gli operatori che seguono il minore ed il referente dei servizi sociali sul territorio.

L'organizzazione della giornata e delle attività deve tenere in considerazione le esigenze ed i ritmi di vita di ciascun minore (es. possibilità di riposo, possibilità di avere dei momenti individuali, possibilità di partecipare alle attività organizzate ecc).

Il Gruppo Appartamento deve assicurare un ambiente accogliente e familiare ai minori ed incoraggiare lo sviluppo armonico della personalità, sia all'interno che nei rapporti con l'esterno.

Deve essere garantita all'ospite la possibilità di personalizzare gli spazi ed i ritmi. Tale possibilità deve essere assicurata a tutti gli ospiti in eguale modo, nel rispetto comunque degli spazi, ritmi ed arredi destinati agli altri ospiti.

Devono essere organizzati momenti di verifica con riunioni periodiche con la partecipazione congiunta di tutti gli operatori e i minori.

Devono essere presenti regole di vita chiaramente definite e condivise con il gruppo di ospiti.

8.4 Requisiti soggettivi

I Rappresentati Legali e gli Amministratori obbligatoriamente devono:

- non aver riportato condanne penali definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- non avere mai subito dichiarazioni di fallimento o consimili procedure concorsuali o procedure esecutive o sequestri o ipoteche giudiziarie;
- non essere stato sottoposto a sanzioni tributarie di natura penale divenute definitive;
- non essere mai stato destinatario di sanzioni penali o amministrative per violazione del decreto legislativo 626/1994 e s.m. i.;
- non essere mai stato sottoposto a sanzioni penali per violazione della legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale;

- osservare la vigente normativa in materia di pari opportunità, disabilità e tutela delle categorie protette ove applicabili;
- osservare la vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente e non deve essere mai stato sottoposto a sanzioni penali per violazione di essa;
- non versare in alcuna causa legalmente ostativa o di incompatibilità anche di fatto o di conflitto di interessi che rende illegittimo o inopportuno, rispetto all'interesse pubblico, l'affidamento dei servizi e delle prestazioni;
- non avere mai avuto procedimenti per la produzione di documenti falsi ed autocertificazioni false al fine di ottenere l'aggiudicazione di servizi o prestazioni.

Il Rappresentante Legale ha l'obbligo della verifica del possesso dei requisiti professionali di legge degli operatori della struttura; egli, inoltre, dovrà sempre essere in possesso dei requisiti soggettivi che riguardano la sua natura giuridica e la sua organizzazione secondo la normativa vigente in materia.

9 Autorizzazione, accreditamento ed adeguamento delle strutture già esistenti

Con l'approvazione del presente Regolamento viene confermata l'autorizzazione al funzionamento già emessa ai Gruppi Appartamento, ai sensi della L.R. n° 5/1987 e del relativo regolamento attuativo, operanti ai sensi della Legge Regionale n° 21/96 e s.m.i. e contestualmente si riconoscono accreditate direttamente dalla Regione Calabria le strutture già convenzionate per la tipologia di cui al presente documento.

I rapporti tra l'Ente Gestore e la Regione dovranno essere disciplinati da apposita Convenzione conforme allo schema approvato dalla Giunta Regionale ed allegato al presente documento.

10 Vigilanza

I Servizi territoriali competenti (Enti Locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di Funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento, ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali e il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, fermo restando che eventuali modifiche apportate dall'Ente Gestore ai requisiti approvati con il presente regolamento devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione Calabria Settore Politiche Sociali.

Qualora nel corso delle ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.

11 Risorse Finanziarie

Le risorse impegnate su tale procedura risultano disponibili sul capitolo 62010203 del bilancio corrente.

I rapporti regolamentari per i servizi da prestare saranno più dettagliatamente definiti nelle procedure con apposita convenzione, il cui schema tipo è parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

12 Disposizioni Finali

Le disposizioni fissate nel presente Regolamento rispettano quanto stabilito dall'Art. 36 comma 1 della L.R. n° 23/2003.

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE GRUPPI APPARTAMENTO

Premesso che la Regione Calabria, con propria Legge Regionale n° 18 dell'11 agosto 2004, art. 12 bis, comma 2, modificativa della L.R. 21/1996, ha individuato nel Dipartimento competente per i Servizi Sociali la struttura regionale idonea a stipulare, con gli Enti gestori riconosciuti dalla stessa Regione Calabria, ai sensi della L.R. 21/96 e successive modificazioni e integrazioni e art. 10 L.R. 10/01/2002 n° 39, apposite convenzioni per l'espletamento del servizio a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria,

Visto il Regolamento Attuativo approvato con DGR n° _____

L'anno _____ addì _____ del mese di _____

TRA

Regione Calabria "Dipartimento n° 10 – Settore Politiche Sociali, Politiche della Famiglia, Servizio Civile, Volontariato e Terzo Settore", rappresentata dal Dirigente del Settore Dott. _____ nato a _____ il _____

E

_____ (Ente Gestore) rappresentato/a dal legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____

VISTO

- 1) L'art. 23 del D.P.R. n° 616/77;
- 2) La legge regionale n° 21 dell'8 agosto 1986 e successive modificazioni e integrazioni;
- 3) La Legge Regionale n° 23 del 5 Dicembre 2003;

CONSIDERATO

- che _____ (*Ente Gestore*) con sede legale in _____ alla Via _____ P.I. _____ gestisce un Gruppo Appartamento denominato _____ ubicato in _____ alla Via _____ in possesso dell'autorizzazione al funzionamento n° _____ del _____ rilasciata da _____ e iscritto all'Albo Regionale delle Istituzioni Socio assistenziali della Regione Calabria,
- che il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore, firmando la presente convenzione, autocertifica, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000:
 - che l'Ente Gestore e il Legale Rappresentante possiedono i requisiti soggettivi previsti dalla legge per tale tipo di atto e che la Struttura dove è ubicato il Gruppo Appartamento (*indirizzo sede*) mantiene i requisiti strutturali e organizzativi, che hanno dato luogo all'autorizzazione, nonché i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente anche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - che il personale del Gruppo Appartamento è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla presente convenzione per svolgere i ruoli assegnati e per garantire lo svolgimento del servizio e che non si trovano in condizioni di incompatibilità;
 - che ha stipulato apposita assicurazione per un'adeguata copertura dei rischi di infortunio o danni subiti o provocati dai minori, dal personale e dai volontari sia all'interno che all'esterno della Comunità e che copia della stessa verrà trasmessa entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione al Settore Politiche Sociali.
- che il Rappresentante Legale con la sottoscrizione della presente convenzione autocertifica che l'Ente Gestore è / non è una Onlus e quindi è esente / non è esente dall'imposta di bollo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - La Regione Calabria si avvale delle prestazioni del/della _____ (che successivamente sarà chiamato Ente Gestore) per l'organizzazione e la gestione del Gruppo Appartamento _____ a favore dei minori in difficoltà, destinatari di provvedimenti civili ed amministrativi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori).

Un posto può essere occupato, se disponibile, da minori dell'area penale sottoposti alla misura della Messa alla Prova (MAP) ex art. 28 del D.P.R. 448/88 nel cui progetto di intervento sia prevista la collocazione presso una comunità rieducativa, purchè al momento dell'inserimento non abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 2 - Il Gruppo Appartamento è caratterizzato ed organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, devianti, caratteriali, con carenze educative genitoriali ecc.) che abbisognino di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi. Possono essere accolti fino ad un massimo di 7 (sette) minori in regime residenziale, salvo i casi già esistenti di autorizzazione al funzionamento per un numero inferiore, prevalentemente dai 12 ai 18 anni o anche oltre, da concordare con le Autorità competenti ogni volta che si ritenga non conclusa la fase di accompagnamento all'autonomia, o non siano concretizzate le soluzioni (familiari, abitative, lavorative, ecc.) operative per la vita fuori dalla comunità. Nel caso di prosecuzione del progetto educativo oltre il compimento del 18° anno di età il Gruppo Appartamento dovrà acquisire la disponibilità scritta del/la giovane adulto/a che manifesta la libera volontà di completare il percorso educativo intrapreso, nonché la relazione sociale del Servizio Territoriale, che ha in carico il caso, da cui si possa evincere il perdurare delle condizioni di tipo socio-familiare che hanno determinato l'allontanamento del minore dal suo contesto di vita e la reale opportunità della permanenza del/la giovane presso il Gruppo. Tale prassi non si applica per i soggetti inseriti con l'ex art. 28 del D.P.R. 448/88 e il cui percorso individuato con la MAP vada oltre il

compimento del 18° anno d'età.

Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24 per tutto l'anno, con la possibilità di contattare telefonicamente il referente individuato dall'Ente Gestore.

Art. 3 - Il Gruppo Appartamento deve essere allocato in un appartamento che abbia tutti i requisiti strutturali di abitabilità richiesti ad un appartamento di civile abitazione, deve essere ubicato in una zona dotata di una rete accessibile di servizi generali, sociali, sanitari, educativi, ricreativo-culturali e, comunque, in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e per facilitare le visite dei familiari.

L'appartamento che ospita il Gruppo deve avere i seguenti requisiti minimi strutturali: 3/4 camere da letto, un soggiorno, una cucina, doppi servizi e dovrà essere adeguatamente riscaldato secondo la comune prassi locale.

Al fine di fornire agli utenti un contesto di vita relazionale di tipo familiare la cucina deve essere aperta anche alla partecipazione dei ragazzi e non deve quindi dotarsi del sistema di controllo HACCP. Tuttavia, per garantire la salute dei minori ospiti, la struttura deve dotarsi di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza alimentare.

L'appartamento deve anche possedere i requisiti previsti dalla legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4 – L'Ente Gestore, attraverso il personale idoneo che opera all'interno del Gruppo Appartamento, dovrà predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che al livello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.

In particolare deve porsi l'obiettivo di favorire nei giovani:

- 1) equilibrati rapporti con la famiglia d'origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro reinserimento;
- 2) un equilibrato sviluppo psico-fisico, affettivo, relazionale e sociale;

- 3) l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalle leggi vigenti, sostenendo anche il perfezionamento di quelle professionalità che già eventualmente posseggono;
- 4) il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forme produttive a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- 5) percorsi educativi che li aiutino a perseguire progetti di vita basati su decisionalità responsabile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle figure adulte.

L'Ente Gestore, per la realizzazione degli obiettivi sopra elencati, all'interno del Gruppo Appartamento, si avvale della professionalità degli operatori i quali, esercitando i poteri e le responsabilità proprie della potestà genitoriale, devono accompagnare il minore nel percorso educativo finalizzato al rientro nel suo nucleo familiare e all'acquisizione di un'autonomia sociale e lavorativa, attivando a tal fine tutte le azioni e le strategie che ritengono necessarie, in considerazione delle inclinazioni e del grado di maturazione del minore.

L'organizzazione dei tempi e dei ritmi di vita nel Gruppo Appartamento deve favorire in ciascun ospite una gestione personalizzata del proprio tempo e del proprio spazio, assicurando possibilità di scelta ed adeguato livello di coinvolgimento e partecipazione alle decisioni per l'organizzazione della vita collettiva.

L'Ente Gestore deve, sempre attraverso le risorse umane e strumentali del Gruppo Appartamento, favorire e sviluppare i rapporti del Gruppo Appartamento con il contesto sociale del luogo in cui è inserito, utilizzando l'integrazione con i servizi scolastici, sociali e sanitari, favorendo percorsi di socializzazione per una migliore razionalizzazione del tempo libero e di ogni altra risorsa esistente nel territorio.

Deve altresì agevolare i rapporti tra genitori e figli, salvo che non vi siano diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, coinvolgendo, ove sia possibile, la famiglia stessa nella formulazione e nella verifica del progetto educativo individualizzato (P.E.I.).

Art. 5 - L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile vicina al

modello di vita familiare, rispettosa dei ritmi, delle abitudini e delle esigenze dei minori. Per realizzare ciò, l'Ente Gestore si impegna ad utilizzare, in base al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Categoria UNEBA, o altro equipollente (purché ciò non comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria), in ogni Gruppo Appartamento il seguente personale in organico:

a) n° 5 educatori a tempo pieno in possesso dello specifico titolo di studio e precisamente:

- titolo di educatore di comunità, per gli operatori che hanno frequentato e superato l'esame finale del corso di perfezionamento per "Educatori di comunità per strutture educative residenziali per minori a rischio" organizzato dalla Regione Calabria – Dipartimento Obiettivi Strategici – e attuato dalla Università della Calabria – Dipartimento di Scienze dell'Educazione – tenutosi ad Arcavacata di Rende nell'anno 2004;
- Laurea triennale classe 18 ora denominata L 19 o Laurea Triennale per Educatore o Laurea in Scienze dell'Educazione o Scienze dell'Educazione e della Formazione ;
- Corso post diploma (almeno triennale) di educatore professionale, di comunità ecc. legalmente riconosciuto.

Gli educatori già dipendenti alla data del 31/12/2008 del Gruppo Appartamento con differente articolazione del rapporto di lavoro (part-time), determinato da documentate esigenze organizzative della Struttura, sono idonei a permanere nella pianta organica purché con la medesima qualifica e senza che ciò comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria.

- b) n° 1 unità in possesso della Laurea in Scienze dei Servizi Sociali, a tempo pieno; il personale già dipendente del Gruppo Appartamento con la qualifica di assistente sociale o pedagogista o psicologo o altra figura con titolo equipollente nel settore socio-assistenziale, è idoneo a permanere nella pianta organica purché abbia la medesima qualifica e ciò non comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria.
- c) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alla cucina ed alla pulizia della stessa

e della sala pranzo. Solo per il personale già in servizio prima del 31/12/2005, resta in atto il rapporto di lavoro a tempo pieno nelle modalità previste nella convenzione in vigore a quella data;

d) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alle pulizie, lavanderia, stireria e guardaroba;

L'Ente Gestore individua un operatore con funzioni di coordinatore fra le figure previste ai punti a) e b).

In caso di assoluta necessità, non altrimenti sanabile, è consentito alla struttura e per non più di un turno (giorno) l'utilizzo della figura professionale di cui al punto b) in sostituzione della figura professionale del punto a). Fermo restando che in casi di prolungata assenza dell'educatore professionale non può essere impiegato personale non in possesso del titolo accademico corrispondente.

Le figure dei punti c) e d), sono figure complementari ed interscambiabili nei ruoli in base alle esigenze di servizio.

L'Ente Gestore si impegna a rispettare oltre che il numero, la qualificazione del suddetto personale, che sarà retribuito in base ai parametri del C.C.N.L. di categoria UNEBA o altro equipollente.

E' ammesso l'utilizzo di volontari, secondo le norme nazionali e regionali sul Volontariato, nonché di volontari del servizio civile secondo le norme vigenti, purché ciò avvenga in base a presenze e compiti predefiniti, funzionalmente compatibili con la peculiare organizzazione del Gruppo Appartamento e le finalità educative dello stesso.

L'Ente Gestore dovrà redigere un regolamento di gestione del Gruppo Appartamento, a cui dovranno attenersi gli operatori nei rapporti con i minori, con le famiglie, con i servizi esterni e con i colleghi. In tale regolamento dovranno essere indicate anche: le regole di vita comunitaria; le prestazioni e i servizi forniti al singolo utente; i programmi di attività ed i protocolli assistenziali; l'indicazione nominativa del Responsabile del Gruppo e del Responsabile per la sicurezza sul lavoro; ogni altra buona prassi per erogare il servizio nel migliore dei modi.

Una copia dovrà essere inviata al Settore Politiche Sociali. Restano esonerati da tale adempimento gli Enti Gestori che hanno già adottato e presentato il suddetto regolamento

di gestione, purchè compatibile con quanto previsto dalla presente Convenzione e dal Regolamento attuativo.

L'Ente Gestore dovrà inoltre adottare la Carta dei Servizi in attuazione a quanto previsto dall'art. 21 della Legge Regionale n° 23/2003.

Art. 6 - L'ammissione dei minori nel Gruppo Appartamento è disposta:

1. dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze civili, amministrative e penali (relativamente all'art. 28 del D.P.R. 448/88);
2. dal Giudice Tutelare;
3. dalla Pubblica Autorità con provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori).

PROCEDURA DI INSERIMENTO:

I soggetti preposti all'inserimento del minore nel Gruppo Appartamento – in possesso della necessaria documentazione che dispone il collocamento in struttura, come previsto dall'art. 6 – contatteranno direttamente i Gruppi Appartamento, inviando apposita richiesta scritta in merito alla disponibilità ricettiva e allegando:

- Provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare o del CGM, che ha disposto l'inserimento del minore in adeguata struttura comunitaria oppure ordinanza del Sindaco (a cura dell'Ente inviante) o verbale di affidamento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (nel caso di inserimento di urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c.);
- Relazione sociale che ha determinato il provvedimento (a cura dell'operatore incaricato dell'Ente inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c. In quest'ultimo caso, se non immediatamente disponibile, tale relazione verrà inviata successivamente a cura del Servizio Sociale che avrà in carico il minore.

Tale documentazione consentirà agli operatori sociali e agli operatori del G.A. di valutare insieme se sussistono le condizioni per l'inserimento del minore in quel gruppo.

Contestualmente o successivamente all'inserimento, in caso di inserimento d'urgenza, l'Ente inviante dovrà inviare al Gruppo Appartamento la determina (o altro provvedimento

amministrativo) di affidamento del minore al Gruppo Appartamento a cura del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui l'ente inviante sia il Servizio Sociale dell'ASP o altro Ente diverso dal Comune di Residenza, tale Ente dovrà provvedere a comunicare al Comune di residenza del minore l'inserimento effettuato, fornendo tutti i dati necessari per la stesura della determina.

1. Al momento dell'inserimento, il Responsabile del gruppo Appartamento provvederà a predisporre il Fascicolo personale del minore che dovrà contenere tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione. Tale Fascicolo dovrà essere presentato in copia alla Regione, in sede di rendicontazione annuale e va aggiornato annualmente. La mancanza anche di un solo documento (provvedimento di affidamento, determina, relazione sociale, ecc.) comporterà il mancato riconoscimento della retta. Allo stesso modo, la retta non verrà riconosciuta nel caso in cui l'accoglienza sia stata effettuata in sovrannumero rispetto alla capacità ricettiva o non abbia rispettato quanto stabilito nella presente Convenzione in tema di dimissione dei minori, con la conseguente sovrapposizione di due utenti per lo stesso posto.

I Gruppi Appartamento nel dare la disponibilità all'accoglienza dovranno rispettare le seguenti clausole:

- avere reale capacità ricettiva. Se un minore risulta inserito nel Gruppo e non è presente perché in fuga o a casa, dopo 15 giorni l'Ente Gestore scriverà al Servizio Sociale che ha in carico il minore e per conoscenza al competente Tribunale per i Minorenni, comunicando che se entro i successivi 15 giorni il minore non verrà riaccompagnato in struttura, il posto sarà considerato libero e, laddove il Servizio Sociale o il Tribunale dovessero in seguito stabilire il reinserimento in struttura, questo potrà avvenire solo in un Gruppo che ha idonea disponibilità ricettiva;
- qualora il Gruppo Appartamento non dovesse avere disponibilità di posto, collaborerà con il Servizio Sociale e con gli altri Gruppi Appartamento, lavorando in rete, per garantire una idonea accoglienza del minore in un Gruppo con disponibilità ricettiva. E' assolutamente vietata la creazione di liste di attesa.
- nel caso di inserimento di un minore ai sensi dell'art. 403, purché avvenuto nel

rispetto della capacità ricettiva, il Responsabile del G.A. si attiverà affinché gli Enti preposti integrino la documentazione (determina del Comune di Residenza o del Comune dove è stato rintracciato il minore in caso di minore senza fissa dimora; successive disposizioni dell'Autorità giudiziaria competente che convalida l'inserimento e la permanenza del minore presso quella struttura oppure che ne disponga il trasferimento o le dimissioni).

- E' fatto assoluto divieto ospitare minori in sovrannumero.

All'ingresso del minore nella struttura viene compilata la scheda sociale di accoglienza e si provvederà ad avviare tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento di funzionamento della struttura.

Espletata la fase di osservazione, entro i trenta giorni successivi all'accoglienza, verrà redatto il progetto educativo individualizzato (P.E.I.) nel quale dovranno essere specificati: gli obiettivi, i contenuti, le modalità di intervento e il piano delle verifiche contenente i tempi, i modi e gli indicatori che l'equipe ha definito.

Le dimissioni del minore, valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo individualizzato (P.E.I.), o l'impossibilità oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate congiuntamente tra gli operatori dell'Ente Gestore, gli operatori del servizio sociale titolare, e l'Autorità Giudiziaria minorile che le deve formalizzare.

Le avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive) comunicate agli Enti Coinvolti (Tribunale, Comune che ha emesso la determina, Servizi Sociali Territoriali titolari del Caso) tramite fax.

Art. 7 - L'Ente Gestore deve in ogni caso garantire ai minori l'assistenza sanitaria provvedendo, sulla base della tessera sanitaria personale, alla scelta di un medico convenzionato con l'ASL del territorio in cui risiede la struttura.

Va valutata l'opportunità di mantenere, ove possibile, il rapporto con il medico già scelto dalla famiglia.

Eventuali accertamenti diagnostici, interventi specialistici, terapeutici e riabilitativi sono di norma da effettuare nelle strutture dell'ASP o in quelle con essa convenzionate.

Gli stessi utenti potranno usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa sanitaria

regionale vigente.

Art. 8 - Nel trattamento alimentare dei minori si dovrà tener conto, oltre ad eventuali patologie presenti, delle tabelle esistenti, in campo nazionale, che si rifanno alla scienza dell'alimentazione.

Art. 9 - Il vestiario, gli effetti personali e i libri scolastici sono forniti dalla famiglia del minore e il Gruppo Appartamento dovrà curarne la tenuta. Qualora la famiglia sia impossibilitata a provvedervi, il Gruppo Appartamento fornirà quanto necessario.

Il vestiario sarà decoroso, moderno, adatto al clima ed alle stagioni, e nella scelta si dovrà tenere conto, ove possibile, delle preferenze dei minori.

Art. 10 - L'Ente Gestore e tutto il personale del Gruppo Appartamento devono trattare i dati dei minori e del personale stesso secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Nello specifico dovrà essere predisposto un fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto educativo individualizzato (P.E.I.), eventuali osservazioni degli educatori e dell'equipe. Tale documentazione dovrà essere aggiornata a cura degli operatori.

Presso la struttura dovranno essere conservati e adeguatamente aggiornati:

- a - la documentazione sanitaria di legge sia per il personale che per gli ospiti;
- b - l'elenco aggiornato del personale con le relative mansioni e responsabilità;
- c - I registri delle presenze per il personale e per i minori. Per questi ultimi saranno annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza, ecc.).
- d - i fascicoli personali di ogni utente, contenenti tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione, anche ai fini del riconoscimento della retta.

Eventuali richieste di documentazione da parte di soggetti privati e/o pubblici relativi ai minori ospiti dovranno essere autorizzate dalla Autorità Giudiziaria.

L'Ente Gestore dovrà inoltre trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria Minorile e

al Comune di residenza, informazioni sul comportamento, sulle relazioni con la famiglia, con i compagni, sul profitto a scuola e sul lavoro, ed in genere sui gradi di adattamento sociale raggiunto.

In caso di cessazione della presente convenzione, l'Ente gestore si impegnerà a fornire, agli Enti preposti al trasferimento, sufficienti elementi relativamente ai minori ospiti, affinché si possa provvedere in tempo utile, in base anche alle indicazioni dell'Autorità Giudiziaria e del Servizio Sociale competente, ad una adeguata sistemazione degli stessi.

Art. 11 - L'Ente Gestore è obbligato ad assicurare con adeguata copertura assicurativa i rischi di infortunio o danni subiti o provocati dai minori, dal personale e dai volontari sia all'interno che all'esterno del Gruppo Appartamento.

Art. 12 - Per il servizio e le prestazioni che l'Ente gestore garantisce in base alla presente convenzione, si conviene il pagamento delle seguenti somme:

- a) € _____ quota massima riconoscibile per il costo del personale;
- b) € _____ quale contributo per la copertura delle spese di gestione;
- c) Una retta diaria di € _____ per la copertura dei costi legati all'effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento.

Art. 13 - La Regione, a norma dell'articolo 6 della legge n° 21 dell'8.8.1996 provvede ai pagamenti delle somme di cui ai punti a) b) c) del precedente articolo 12 emettendo mandato diretto a favore dell'Ente gestore, in due rate semestrali anticipate, il cui importo verrà stabilito dal Settore in base ai tempi di esercizio del bilancio, tenendo conto di quanto maturato l'anno precedente e di eventuali conguagli attivi/passivi.

A consuntivo, l'Ente Gestore dovrà esibire una documentata contabilità da dove si desuma il costo effettivo del personale e si dimostri l'effettiva applicazione della Legge Regionale n° 21/96 e s.m.i. e della normativa vigente, consentendo così ai competenti Uffici Regionali di procedere alle necessarie verifiche amministrativo-contabili.

Tale documentazione dovrà essere composta da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'Ente Gestore (con allegato documento

d'identità e nelle forme previste dalla legge), nella quale lo stesso autocertifica:

- l'elenco del personale che ha operato nel gruppo nell'anno in questione, con l'indicazione del titolo di studio, del ruolo svolto, del livello e degli scatti di anzianità;
- il dettaglio analitico del costo riconoscibile ed effettivamente sostenuto per il personale operante nel Gruppo Appartamento e previsto dalla Convenzione. Tale costo dovrà corrispondere a quello asseverato (con dichiarazione resa nelle forme previste dalla legge) dal Consulente del Lavoro e/o dal Commercialista che cura la contabilità e tale asseverazione dovrà essere allegata alla documentazione inviata;
- di avere effettivamente ottemperato a tutti gli adempimenti relativi ai versamenti previdenziali ed assistenziali relativi al personale del Gruppo e di avere corrisposto ai lavoratori tutte le somme loro spettanti.
- l'elenco dei minori accolti nel corso dell'anno con i prospetti presenza mensili e le fotocopie del registro presenze vidimato dalla Regione (i Gruppi Appartamento adotteranno un format unico di registro presenze).
- i fascicoli personali dei minori accolti durante l'anno di riferimento contenente tutta la documentazione indispensabile prevista dalla presente Convenzione per ottenere il riconoscimento della retta. Si fa presente al riguardo che verranno riconosciuti solo i giorni di effettiva presenza dei minori nel gruppo appartamento. Qualunque altro tipo di situazione non può essere contemplata come presenza. Laddove il gruppo in tutte le sue componenti dovesse organizzare un campo estivo, variando solo la sede di prestazione del servizio ma non il servizio stesso, i relativi giorni andranno considerati come presenza normale. Pertanto le annotazioni sui fogli presenza dovranno rispettare la seguente legenda:
 - P – presente
 - A – assente

Le motivazioni delle assenze verranno riportate nel registro attività quotidiane, tale registro, a richiesta, dovrà essere sempre disponibile per eventuali controlli da parte degli Enti preposti.

Nel caso di minori residenti fuori Regione, la spesa dovrà essere sostenuta dal Comune di residenza del minore. La retta giornaliera in tal caso dovrà essere calcolata tenendo conto delle voci a), b) e c) dell'articolo 12. Mensilmente l'Ente Gestore fatturerà direttamente al

Comune di residenza, inviandone contestualmente copia al Settore Politiche Sociali. L'importo delle fatture emesse ai Comuni di altre Regioni, a prescindere dal fatto che siano state regolarmente saldate, dovrà essere decurtato dalla rendicontazione annuale presentata alla Regione.

La distribuzione del pagamento delle somme previste dalle lettere a), b) e c) del precedente articolo 12 potrà variare nel corso dell'anno se si dovessero verificare le seguenti situazioni:

- nel caso in cui in sede di riscontro amministrativo-contabile vengano rilevate delle incongruenze tali da dover rendere necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione;
- durante il periodo di interdizione dell'accesso alle procedure tecnico-informatiche di liquidazione imposto dal competente Ufficio di Ragioneria Regionale;
- nel caso in cui, per realizzare una semplificazione delle procedure amministrative, potrà essere diminuito il numero delle liquidazioni, fermo restando gli importi delle erogazioni dovute.

L'adeguamento del corrispettivo stabilito per la copertura dei costi del personale seguirà i parametri del C.C.N.L. applicato. Nel caso in cui durante il triennio dovesse verificare un aumento contrattuale si terrà conto dell'eventuale aumento del costo massimale del personale che ciò potrebbe determinare, dietro la presentazione della necessaria documentazione da parte dell'Ente gestore.

Il contributo stabilito per la copertura dei costi fissi di gestione e della retta diaria saranno adeguate annualmente con riferimento all'indice di inflazione programmata.

Art. 14 - La Regione Calabria, qualora si verificasse nel Gruppo Appartamento, per un periodo di 6 (sei) mesi, una riduzione delle presenze dei minori al di sotto delle 4 unità, procederà ad una valutazione congiunta delle motivazioni che hanno determinato tale riduzione, adottando, ove possibile, conseguenti misure anche di natura amministrativa.

Art. 15 - La presente convenzione ha durata di 3 anni ed entra in vigore il _____.

Può essere disdetta almeno sei mesi prima della scadenza naturale da una delle due parti con lettera raccomandata R.R.

In caso di mancato rinnovo, o di eventuale disdetta, gli ospiti restano alle condizioni in atto

finché l'Autorità Giudiziaria non avrà diversamente provveduto.

Articolo 16 – I Servizi territoriali competenti (Enti Locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di Funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento, ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali.

La reiterata impossibilità di accedere alla struttura e ai documenti amministrativi determina l'immediata revoca della convenzione.

Qualora nel corso delle ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.

Violazioni e/o inadempienze a quanto previsto nella presente convenzione potranno comportare, previa contestazione, la risoluzione della stessa.

Eventuali inadempienze in merito ai contenuti della convenzione vanno reciprocamente contestati per iscritto e con fissazione del termine per la loro rimozione.

Trascorso inutilmente detto termine le parti hanno facoltà di sospensione o di recesso, ferma ed impregiudicata l'attivazione di procedimenti giudiziari al fine di tutelare i rispettivi diritti.

Il Settore Politiche Sociali, previa contestazione scritta all'Ente Gestore con lettera raccomandata A/R, potrà revocare con effetto immediato la presente Convenzione nelle seguenti ipotesi:

- a. quando esiste recidività per le violazioni della presente convenzione, frode o grave negligenza;
- b. quando sono messi in discussione i requisiti strutturali, organizzativi ecc. previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente;
- c. quando vi è sentenza passata in giudicato, di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione e/o reati contro il Patrimonio, nei confronti del Legale Rappresentante o dell'Ente Gestore.

Art. 17 – Eventuali controversie sui contenuti della convenzione verranno sottoposti al giudizio di un collegio arbitrale composto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni competente o da un magistrato da lui designato, con funzioni di presidente, da un rappresentante della Regione Calabria e da un rappresentante dell'Ente Gestore.

Art. 18 – Tutte le imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico dell'Ente Gestore, comprese quelle di registrazione.

Art. 19 – Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale e al relativo Regolamento Attuativo approvato dalla Giunta Regionale.

PER L'ENTE GESTORE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

PER LA REGIONE
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro,

23 MAR. 2010

LOIERO

